

## STATUTO

### **1) Denominazione e sede**

È costituita in Castelluccio di Porretta Terme l' Associazione “ Castello Manservisi” per la valorizzazione e la promozione del territorio montano dell'alta valle del Reno ed in particolare del patrimonio storico e culturale del Castello Manservisi di Castelluccio finalizzata al rilancio di attività turistiche e culturali dell'area montana del Comune di Porretta e dei comuni limitrofi di Granaglione e Lizzano in Belvedere.

La sede legale è nel comune di Porretta Terme nel luogo scelto dall'Assemblea ordinaria attualmente deliberato in Castelluccio di Porretta Terme via Manservisi 3.

L'Associazione può istituire sedi operative in altri luoghi in Italia e all'estero.

L'Associazione potrà partecipare ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché ad enti con scopi sociali ed umanitari.

### **2) Scopo della Associazione**

Scopo della Associazione è di promuovere l'ambito di attività aventi come centro di interesse il Castello di Manservisi proponendo la struttura come centro di iniziative e servizi rivolti all'organizzazione ed allo svolgimento di:

- a) attività culturali (convegni, concerti, mostre, ecc);
- b) attività di promozione del turismo sostenibile;
- c) attività di promozione della gastronomia e recettività dell' Appennino
- d) attività formative (corsi, seminari, *summer school*);
- e) attività didattiche per le scuole (escursioni naturalistiche e visite ai musei della zona);
- f) attività ludiche per i bambini;
- g) attività di formazione e valorizzazione delle attività artigianali;
- h) eventi pubblici e privati in grado di contribuire allo sviluppo turistico, culturale, enogastronomico della montagna appenninica.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo, svolgere le seguenti attività:

- realizzare centri di documentazione e vendita materiali sulla storia e il turismo della montagna;

- realizzare attività di informazione e di guida per i sentieri di tipo naturalistico e di religiosità popolare;
- realizzare siti internet e sistemi di prenotazione alberghiera a sostegno di una recettività diffusa ;
- organizzare eventi sportivi
- organizzare eventi enogastronomici e mostre-mercato dei prodotti locali
- gestire forme di mobilità sostenibile e attrezzare percorsi ciclo-pedonali;
- realizzare eventi e spazi espositivi permanenti per i bambini quali un “museo della Fiaba”;
- collegare l’attività del Castello Manservisi arrampicato sui monti a fine vallata con il progetto della Rocchetta Mattei collocata ad inizio vallata

### **3) Carattere culturale e non lucrativo**

L'Associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto e persegue obiettivi culturali.

Essa è indipendente, neutrale e autonoma.

È fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione in favore dei soci: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo istituzionale.

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **4) Soci e “amici del castello”**

I soci si distinguono in:

A. soci fondatori

B. soci ordinari

A) Sono *soci fondatori* coloro che - versando contestualmente la quota associativa – sottoscrivono l'atto costitutivo o - presentando apposita richiesta entro la settimana seguente - vengono ammessi con delibera del Consiglio di Presidenza e iscritti nel registro dei soci.

B) Possono diventare *soci ordinari* persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, aziende italiane e straniere, che intendano impegnarsi per il raggiungimento delle

finalità e degli scopi dell'Associazione e che vengano, in ragione di ciò, accettati dal Consiglio di Presidenza. I soci ordinari, in possesso dei requisiti richiesti, vengono ammessi con delibera del Consiglio di Presidenza in seguito a loro domanda redatta per iscritto.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione".

L'eventuale non accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato.

Possono assumere la qualità di “*amici del castello*” tutti coloro che, pur non ritenendo di iscriversi o non possedendo i requisiti soggettivi per l’iscrizione, desiderano partecipare all’attività dell’associazione “*Il Castello dei Manservisi*”.

Si acquista la qualità di “amico del Castello” con l’accoglimento di apposita domanda da parte dell’Presidente ovvero con il ritiro della ricevuta del corrispettivo dei servizi resi dell’associazione “*Il Castello dei Manservisi*” in diretta attuazione degli scopi istituzionali ovvero con la contribuzione straordinaria alla sua attività.

#### **5) Ammissione dei Soci**

Deliberata l'ammissione dei soci ordinari essi acquistano la qualità di socio con la sottoscrizione dello statuto e del regolamento interno ove adottato e con il versamento della quota associativa se dovuta.

#### **6) Contributi associativi**

I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento della quote associative stabilite dall'Assemblea dei soci nel rispetto del regolamento interno ove adottato. Le quote - intrasmissibili e non rivalutabili - si versano al momento dell'ammissione, e poi, annualmente, entro il mese precedente alla data di iscrizione all'Associazione.

Per i soci fondatori e per la prima iscrizione dei soci ordinari la misura della quota è stabilita in euro 500,00 e darà diritto a mantenere la qualifica di socio per i primi 3 esercizi senza effettuare ulteriori versamenti.

### **7) Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio ordinario si perde per morte o estinzione giuridica del socio, per dimissioni, sopravvenuta mancanza di requisiti per essere socio, esclusione per gravi motivi.

Il socio che intenda dimettersi dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente.

Le dimissioni non danno diritto alla restituzione neanche parziale delle quote versate, anche se relative all'anno di uscita.

Sull'esclusione o la mancata accettazione del socio dovrà pronunciarsi l'assemblea.

### **8) Diritti dei soci**

I soci in regola con la quota annuale hanno diritto a:

- partecipare alle iniziative dell'Associazione secondo i criteri di ammissione stabiliti dagli organi associativi e dal regolamento interno ove adottato;
- esercitare i diritti di voto e ad essere eletti alle cariche sociali a norma del presente statuto;
- sollecitare l'impegno dell'Associazione su determinati temi rientranti negli scopi dell'Associazione stessa.

### **9) Gli organi dell'Associazione**

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio di Presidenza
- c) il Presidente ed il Vicepresidente
- d) Il Segretario
- e) il Comitato Iniziative

### **10) Assemblea dei soci**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, si riunisce almeno una volta all'anno e approva il bilancio consuntivo.

Partecipano all'Assemblea i soci fondatori e i soci ordinari in regola con gli obblighi di versamento della quota associativa.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio, ciascun socio non potrà portare, comunque, più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, dei 2/3 dei soci, e in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di un terzo dei soci, salvo quanto previsto per lo scioglimento dall'art. 19.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti o dei rappresentati.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e viene convocata dal Presidente mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo mail, telefono (sms) o posta almeno 15 giorni prima della riunione.

Essa deve svolgersi entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio, presso la sede sociale o altrove comunque entro il territorio della provincia di Bologna.

L'Assemblea può altresì essere convocata, con le stesse modalità, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritengano opportuno o quando almeno un terzo dei soci lo richieda.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e la data dell'eventuale seconda convocazione.

### ***11) Compiti dell'Assemblea***

L'Assemblea ordinaria dei soci:

a) delibera in merito all'attività dell'Associazione;

- b) delibera sul bilancio consuntivo della gestione, predisposto dal Presidente e dal Vicepresidente;
- c) procede all'elezione del Presidente e dal Vicepresidente e del Segretario;
- d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno e sul Regolamento interno ove predisposto;
- e) delibera in ordine alle proposte del Presidente in merito alla determinazione delle quote associative annuali e all'eventuale esclusione del socio.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci.

### ***12) Il Consiglio di presidenza***

Il consiglio di Presidenza, eletto dall'assemblea è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Esso è formato da tre membri. Tra essi viene designato il Presidente, il vicepresidente e il segretario/tesoriere.

Il Consiglio di Presidenza redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

In particolar spetta al Consiglio di presidenza:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo si reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

### ***Il Presidente e Vice presidente***

Il presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Presidenza e in caso di urgenza ne assume i poteri previa ratifica dei provvedimenti adottati.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione in ogni evenienza, il Vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### ***13) Il Segretario/tesoriere***

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente.

### ***14) Comitato Iniziative***

Il Comitato iniziative è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, indicati dall'assemblea. E' convocato dal Presidente.

Ha il compito di individuare e proporre il quadro delle attività turistico culturali annuali e le relative coperture finanziarie.

Il Comitato iniziative si organizza in gruppi di lavoro cui possono far parte anche altri soci.

A titolo indicativo i gruppi di lavoro sono:

1. organizzazione della attività turistico-culturali,
2. attività di comunicazione e sito internet,
3. presentazione di progetti e reperimento delle risorse.

### ***15) Cariche***

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali possono, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita

da persone non associate. Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

### ***16) Patrimonio***

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali associative versate dai soci;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di terzi;
- e) dal ricavato di sottoscrizione e raccolta di fondi, da utilizzare per il conseguimento dei fini statutari;
- f) da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il consiglio riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.
- g) Dall'avanzo di gestione delle eventuali attività commerciali che saranno intraprese dall'Associazione.

### ***17) Gestione Finanziaria***

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio di Presidenza per essere tempestivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

### ***18) Scioglimento e liquidazione***

La durata dell'Associazione è illimitata. Quando venga richiesto lo scioglimento dell'Associazione da almeno 1/3 dei soci viene convocata una apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza pari almeno a 3/4 dei soci esistenti.



L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo, pagati tutti i debiti, verrà devoluto a fini di utilità sociale, in conformità a quanto deliberato dall'assemblea.

#### ***20) Norme generali***

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme della legge italiana in materia di associazioni.